

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 72 DEL 29-11-2016

Allegati: n° NumeroDocAllegati

COPIA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 18.4.2013 COSI' COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 46 DEL 29.5.2013: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL PUNTO 1 ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2 .

Il giorno ventinove del mese di Novembre dell'anno duemilasedici, alle ore 19:00 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la Presidenza FABIO SECONDO COLOMBO assistito dal Segretario Generale FORTUNATO NAPOLI.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
COMINCINI EUGENIO	X		AIMI MAURO	X	
GADDA ANDREA	X		GARGANTINI CLAUDIO	X	
POZZI DANIELE	X		KELLER CLAUDIO	X	
MANDRINI DANIELE		X	MANDELLI CRISTIAN	X	
LEVATI ANGELO		X	MELITI GIUSEPPE	X	
REBAGLIO AGNESE	X		DE LUIGI FABRIZIO		X
MAGISTRELLI MAURIZIO	X				
FRIGERIO GIANLUIGI	X				
COLOMBO FABIO SECONDO	X				
MARIANI MARIANGELA		X			
RADAELLI DANILO	X				

Numero totale **PRESENTI: 13 – ASSENTI: 4**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 72 del 29-11-2016

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Pietro Melzi;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare in data 24/11/2016;

Visto il parere dell'Organo di Revisione espresso in conformità a quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Con voti favorevoli	9
Contrari	nessuno
Astenuti	4 (Mandelli, Keller, Frigerio, Gargantini)
Espressi in forma palese	

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 18.4.2013 COSI' COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 46 DEL 29.5.2013: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL PUNTO 1 ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore Pietro Melzi;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 18.4.2013 veniva istituito il canone patrimoniale non ricognitorio ed approvato il regolamento per l'applicazione del canone;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29.5.2013 veniva modificato il regolamento per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio;

CONSIDERATO che l'art. 2 del regolamento per l'applicazione del canone approvato con la deliberazione consiliare sopra citata prevede l'assoggettamento al canone le occupazioni descritte nell'allegato 1 al regolamento comunale;

VISTO che nell'allegato 1 al regolamento sono previste le tipologie da assoggettare al canone e in particolare al punto 1 sono descritte le occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura con la seguente puntuale elencazione:

- 1.1 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;
- 1.2 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
- 1.3 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
- 1.4 Condotture sotterranee e impianti teleriscaldamento;
- 1.5 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
- 1.6 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
- 1.7 Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
- 1.8 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.9 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.10 Tralicci di elettrodotto;

mentre nell'allegato 2 punto 1 sono previste le tariffe per tali tipologie da assoggettare al canone;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 15.2.2016 stabilisce che l'art. 93, comma 2, del D.Lgs 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione;

VISTO che il comma 2 prevede che, oltre alle spese di sistemazione e ripristino delle aree pubbliche interessate da interventi di installazione di reti di comunicazione elettronica, gli operatori non siano tenuti a pagare nessun altro onere ad eccezione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (tosap) o della variante patrimoniale costituita dal canone (cosap);

RITENUTO pertanto che con il D.Lgs. 33/2016 viene eliminato qualsiasi dubbio sulla non applicabilità del canone non ricognitorio ai gestori di telecomunicazioni in aggiunta alla Tosap o Cosap;

CONSIDERATO inoltre che sul canone non ricognitorio applicato alle fattispecie elencate al punto 1 dell'allegato 1 alla delibera consiliare n. 10 del 18.4.2013 si è sviluppato un corposo contenzioso tra Comuni e gestori di servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, telefonia), che dall'inizio del 2015 ad oggi ha prodotto oltre settanta sentenze di diversi TAR, quasi tutte sfavorevoli ai Comuni;

VISTO che il Consiglio di Stato con Sentenza n. 4130/2016 ha affermato che le ipotesi di utilizzo della sede stradale che non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione della sede stradale, escludono la legittimità dell'esigibilità di un canone;

PRESO ATTO quindi che chi esercita servizi di comunicazione elettronica non è tenuto al pagamento del canone di cui all'art. 27 del Codice della strada ex D.Lgs. 33/2016, mentre tutti gli altri gestori (acqua, gas ed energia elettrica) non sono da assoggettare al pagamento del canone di cui all'art. 27 del Codice della strada in seguito a numerose sentenze tra cui la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4130/2016;

RITENUTO quindi necessario, al fine di evitare contenziosi che vedrebbero sicuramente soccombente il Comune, procedere ad annullare d'ufficio, e quindi con efficacia ex tunc il punto 1 dell'allegato 1 e allegato 2 al regolamento per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 18.4.2013, così come modificato con delibera consiliare n. 46 del 29.5.2013;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1) di annullare d'ufficio, e quindi con efficacia ex tunc, per le motivazioni espresse nelle premesse, il punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato 2 al regolamento per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 18.4.2013, così come modificato con delibera consiliare n. 46 del 29.5.2013;

2) di allegare al presente atto gli allegati 1 e 2 così come modificati.

Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 18.4.2013 COSI' COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 46 DEL 29.5.2013: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL PUNTO 1 ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2 .

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata

Lì, 10-11-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to NEGRONI AMELIA

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 18.4.2013 COSI' COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 46 DEL 29.5.2013: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL PUNTO 1 ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2 ..**

Lì, 10-11-2016

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
F.to NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FABIO SECONDO COLOMBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FORTUNATO NAPOLI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. FORTUNATO NAPOLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.